



Data intervento	5 settembre 2023
Tipo di Intervento	Accordo aziendale
Settore	Metalmeccanici
Dimensione d'impresa	3118
Finalità perseguite	Valutazione degli indici di professionalità ai fini di determinazione della mobilità d'inquadramento

Analisi

L'accordo in commento prevede che, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, sez. Quarta, Titolo II, paragrafo 2.1 del vigente CCNL in merito al passaggio automatico ed obbligatorio degli operai dal livello D1 al livello D2, nonché di quanto previsto dal vigente sistema aziendale delle schede di professionalità, l'azienda si riserva di verificare, per le posizioni rientranti alla lettera *b*) del medesimo articolo – ovvero per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate su più livelli – i criteri di professionalità previsti dal CCNL stesso (autonomia-responsabilità gerarchico/funzionale; competenza tecnico-specifica; competenze trasversali; polivalenza; polifunzionalità; miglioramento continuo ed innovazione correlati ai nuovi sistemi integrati di gestione) decorsi 12 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro al fine di valutare preventivamente l'opportunità o meno del passaggio al livello superiore, che diversamente interverrebbe (automaticamente) decorsi i primi 18 mesi di rapporto di lavoro.

Non si tratta dell'assunzione di un obbligo al passaggio inquadramentale anticipato rispetto a quanto disposto in materia dal CCNL, bensì della possibilità di effettuare, al compimento del primo anno di anzianità di servizio, una valutazione degli indicatori di professionalità mediante sistemi obiettivi aziendali già in vigore, dalla quale potrebbe emerge l'opportunità del passaggio prima dei 18 mesi.

Riferimento per informazioni: s.malandrini@confindustriabergamo.it

All. estratto accordo